

PRIVACY: LA CGUE RIBADISCE L'INVALIDITÀ DEL CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI OVE ESSO VENGA ACQUISITO MEDIANTE LA PREDISPOSIZIONE DI CASELLE PRESELEZIONATE ALL'INTERNO DEI CONTRATTI.

(Corte di Giustizia, II sezione, sentenze 11 novembre 2020, causa C-61/19)

Con sentenza pubblicata l'11 novembre 2020, la seconda sezione della Corte di Giustizia UE (CGUE) ha dichiarato l'invalidità della modalità con cui una società aveva ottenuto il consenso alla raccolta e alla conservazione dei documenti d'identità dai propri clienti nell'ambito di un contratto di fornitura di servizi di telecomunicazione mobile.

Nello specifico, la società responsabile del trattamento aveva predisposto contratti contenenti la casella per ottenere il citato consenso preselezionata prima della sottoscrizione da parte dei clienti.

Un siffatto contratto infatti è inidoneo a dimostrare la validità del consenso prestato dai clienti.

La domanda di pronuncia pregiudiziale era stata sollevata dal Tribunale superiore di Bucarest nell'ambito di un ricorso proposto da una società fornitrice di servizi di telecomunicazione mobile nel mercato rumeno (Società) avverso la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP) (Autorità nazionale di sorveglianza del trattamento dei dati personali, Romania) e diretto all'annullamento della decisione con la quale quest'ultima aveva inflitto alla Società un'ammenda per aver raccolto e conservato copie di documenti d'identità dei propri clienti in assenza di loro valido consenso.

I giudici rumeni hanno chiesto alla CGUE di precisare le condizioni alle quali il consenso dei clienti al trattamento dei dati personali può essere considerato valido.

La CGUE ha sottolineato che in ossequio al diritto dell'Unione e in particolare al Considerando 32 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), il trattamento di dati personali può essere considerato lecito solo qualora l'interessato abbia manifestato l'intenzione libera, specifica, informata e inequivocabile di prestare il proprio consenso. Il consenso deve essere manifestato mediante il comportamento attivo dell'interessato (anche selezionando una apposita casella) e, pertanto, non può essere integrato nei casi di silenzio, inattività o preselezione di caselle.

La Corte, conformemente al considerando 42 del GDPR, ha precisato che qualora il consenso dell'interessato sia prestato nel contesto di una dichiarazione scritta riguardante anche altre

questioni, al fine di garantire all'interessato una vera libertà di scelta, la dichiarazione deve essere presentata in forma comprensibile, facilmente accessibile ed essere formulata in un linguaggio semplice e chiaro.

Inoltre, le clausole contrattuali non devono indurre i clienti in errore circa la possibilità di stipulare il contratto nonostante il rifiuto di acconsentire al trattamento dei propri dati.

Nei contratti di servizi predisposti dalla Società era previsto che nell'ipotesi di rifiuto da parte dei clienti a prestare il consenso al trattamento dei propri dati, questi avrebbero dovuto compilare un modulo separato in cui dichiaravano per iscritto di non acconsentire alla raccolta né alla conservazione della copia del proprio documento di identità. Tale imposizione, secondo la Corte, incide indebitamente sulla libertà di scelta dell'interessato, e conseguentemente il consenso non può essere considerato "libero".

Ad avviso della Corte, poiché spetta al responsabile del trattamento (nel caso di specie la Società) l'onere di dimostrare che i propri clienti con un comportamento attivo abbiano manifestato il loro consenso al trattamento dei dati personali, esso non può in alcun modo pretendere che gli stessi manifestino attivamente il loro rifiuto.

La Corte conclude affermando che *"l'articolo 2, lettera h), e l'articolo 7, lettera a), della direttiva 95/46 nonché l'articolo 4, punto 11, e l'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), del regolamento 2016/679 devono essere interpretati nel senso che spetta al responsabile del trattamento dei dati dimostrare che la persona interessata, mediante un comportamento attivo, ha manifestato il proprio consenso al trattamento dei suoi dati personali e che essa ha ottenuto, previamente, un'informazione alla luce di tutte le circostanze che corredano tale trattamento, in forma comprensibile e facilmente accessibile e con un linguaggio semplice e chiaro, che le consenta di individuare agevolmente le conseguenze del consenso prestato, affinché sia garantito che questo sia espresso con piena cognizione di causa. Un contratto relativo alla fornitura di servizi di telecomunicazione che contiene una clausola secondo cui l'interessato è stato informato e ha acconsentito alla raccolta e alla conservazione di una copia del suo documento di identità a fini di identificazione non è idoneo a dimostrare che tale persona abbia validamente manifestato il proprio consenso, nell'accezione di tali disposizioni, a tale raccolta e conservazione, qualora*

- *la casella relativa a tale clausola sia stata selezionata dal responsabile del trattamento dei dati prima della sottoscrizione di tale contratto, o qualora*
- *le clausole contrattuali di detto contratto possano indurre in errore la persona interessata circa la possibilità di stipulare il contratto in questione anche se essa rifiuta di acconsentire al trattamento dei suoi dati, o qualora*
- *la libera scelta di opporsi a tale raccolta e a tale conservazione sia indebitamente pregiudicata da detto responsabile esigendo che la persona interessata, per rifiutare il proprio consenso, compili un modulo supplementare che attesti tale rifiuto".*